



Consiglio del 25 gennaio 2013

Punto 4 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 4.4.

Trattamento in centrale dei rischi dei debitori ceduti segnalati fra i rischi a revoca



TRATTAMENTO IN CENTRALE DEI RISCHI DEI DEBITORI CEDUTI SEGNALATI FRA I RISCHI A REVOCA

La normativa CR prevede, per le operazioni di factoring pro soluto e per gli acquisti a titolo definitivo, la segnalazione delle esposizioni in capo al cedente nei rischi per cassa autoliquidanti (e la segnalazione del valore nominale dei crediti acquisiti in capo al debitore ceduto nella sezione informativa) fino al momento della liquidazione del cedente e, in caso di inadempimento del debitore ceduto, il successivo passaggio delle esposizioni in capo al debitore ceduto nei rischi per cassa a revoca o, se ne ricorrono i requisiti, a sofferenza.

In relazione alla caratteristiche particolari dell'operazione, sia in termini di natura dei crediti che di relazioni contrattuali con le controparti coinvolte, e alle previsioni normative non specifiche, la prassi interpretativa maggiormente diffusa fra gli intermediari finanziari operanti nel settore per la segnalazione dei debitori ceduti nella categoria rischi a revoca si allinea alle medesime regole adottate per il cedente e per la categoria *rischi auto liquidanti*, evidenziando un accordato pari all'utilizzato.

Fatta questa premessa, si segnala che nel corso dei lavori del gruppo interfinanziario PUMA 2 svolti nel periodo aprile-maggio 2012, si è aperto un tavolo di discussione con Banca d'Italia, la quale ha espresso una posizione volta a non valorizzare la variabile accordato per le posizioni a revoca intestate al debitore, facendo così emergere una posizione di sconfinò legata all'inadempimento. Bankit segnala fra l'altro che alcuni operatori del settore già adottano tale impostazione.

Nella consapevolezza della peculiarità del rapporto fra società di factoring e debitore ceduto, della natura commerciale delle transazioni sottostanti all'esposizione e dei potenziali effetti critici di tale rappresentazione in CR per il debitore, Banca d'Italia riterrebbe opportuno, come emerso nei recenti contatti con il Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche - Divisione Centrale dei rischi, procedere, per le operazioni di acquisto a titolo definitivo, al passaggio dalla sezione informativa alla sezione rischi a revoca, con evidenza dello sconfinò, solo nel momento in cui il credito è "scaduto", definito non in relazione alla scadenza facciale del credito ma in relazione al *termine più favorevole riconosciuto al debitore*. Tale termine più favorevole di fatto prolungherebbe la segnalazione in capo al cedente fino a tale nuovo termine, che non necessariamente deve trovare un riscontro contrattuale ma può essere legato alla prassi commerciale. In relazione alle esposizioni nei confronti dei debitori PA, la Divisione Centrale Rischi ha espresso l'intenzione di applicare la medesima definizione di scaduto prevista per la normativa di vigilanza (circ. 272).

La Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi ha valutato la proposta di Banca d'Italia e ha evidenziato alcune criticità / perplessità, in particolare:

- si ritiene maggiormente critico mantenere per lunghi periodi l'esposizione in capo al cedente, che ne risulta fortemente penalizzato in ragione dei limitati plafond di esposizione complessiva verso il sistema creditizio (ciò appare ancor più esasperato per i clienti cedenti che operano con la Pubblica Amministrazione), e

- si ritiene che l'adozione della definizione di scaduto prevista in vigilanza per la PA non sembra applicabile alla CR, potendo condurre a fenomeni distorsivi di variabilità dell'intestazione dell'esposizione in capo al cedente o al debitore.

E' stato quindi proposto alla Banca d'Italia di confermare il passaggio dell'intestazione dell'esposizione in capo al debitore ceduto nei rischi a revoca al momento della liquidazione del cedente, consentendo per un definito periodo di tolleranza, determinato in base a regole da concordare (es. tempo necessario per la messa in mora del debitore, per l'attribuzione degli incassi ai crediti, il miglior periodo di pagamento riconosciuto al debitore ceduto), la segnalazione di accordato pari all'utilizzato. Se ciò non fosse possibile, sembrerebbe preferibile, nonostante se ne ribadisca la scorrettezza dal punto di vista concettuale, la segnalazione del debitore a sconfinò immediatamente a seguito della scadenza del credito.

A seguito di tale ulteriore proposta, la Banca d'Italia si è espressa confermando la propria posizione, ovvero che, in base a quanto oggi previsto dalla Circolare n. 139/1991, gli intermediari, ove non ricorrano i presupposti per l'appostazione a sofferenza, devono evidenziare nella categoria di censimento "rischi a revoca", a nome del debitore ceduto, i crediti scaduti e non pagati (c.d. insoluti) derivanti da operazioni di smobilizzo di crediti commerciali precedentemente segnalati in sezione informativa. In tali casi, salvo eventuali diverse determinazioni intervenute tra l'intermediario e il debitore ceduto (ad esempio una rinegoziazione del credito), gli importi segnalati nell'accordato e nell'accordato operativo dovranno essere posti pari a zero. Con l'occasione è stato inoltre confermato che, ai fini delle segnalazioni in sezione informativa a nome del debitore ceduto e, in particolare, della valorizzazione dello "stato del rapporto" ("crediti scaduti" o "crediti non scaduti"), l'intermediario potrà tener conto delle prassi commerciali che determinano una traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali.



TAVOLA SINOTTICA

SEGNALAZIONI IN CR	in corso d'operazione	Al momento della liquidazione del cedente e mancato pagamento del debitore a scadenza.
Attuale impostazione più diffusa	Anticipo in capo al cedente negli autoliquidanti con accordato o accordato = utilizzato.	Credito in capo al debitore fra i rischi a revoca con accordato = utilizzato.
Proposta Bankit	Anticipo in capo al cedente negli autoliquidanti con accordato o accordato = utilizzato.	Anticipo in capo al cedente negli autoliquidanti con accordato o accordato = utilizzato fino al momento della "scadenza convenzionale." Credito in capo al debitore fra i rischi a revoca con segnalazione sconfinò.
Proposta Assifact 1	Anticipo in capo al cedente negli autoliquidanti con accordato o accordato = utilizzato.	Credito in capo al debitore fra i rischi a revoca con accordato = utilizzato per un definito "periodo di tolleranza". Credito in capo al debitore fra i rischi a revoca con segnalazione sconfinò.
Proposta Assifact 2 da definire per acquisti a titolo definitivo		Credito in capo al debitore fra i rischi a revoca con segnalazione sconfinò (al momento dell'insolvenza). Esposizione in capo al cedente fra i rischi a revoca per le sole posizioni contestate e/o compensate.
Posizione definitiva Bankit	Anticipo in capo al cedente negli autoliquidanti con accordato o accordato = utilizzato.	Anticipo in capo al cedente negli autoliquidanti con accordato o accordato = utilizzato fino al momento della scadenza ovvero alla scadenza effettiva determinata dalle prassi commerciali. Credito in capo al debitore fra i rischi a revoca con segnalazione sconfinò.

